



REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Proposto da:	SINDACO
Approvato da:	Consiglio Comunale
Delibera:	n. 48 del 03.11.2017
Annulla e sostituisce:	n. 51 del 29 ottobre 2015
Validità dal:	
Archiviazione a cura di:	
Distribuzione:	

--



ART. 1

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale costituisce al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone le competenze.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da n. 5 consiglieri comunali di cui 3 di maggioranza e 2 di minoranza, e sono nominati dal Consiglio tramite votazioni.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza, designa, tramite il suo Capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, previa delega scritta da consegnare al Presidente.
5. Il Presidente può, per la trattazione di particolari temi, far partecipare alla Commissione stessa, con diritto di parola tecnici o rappresentanti di associazioni, organizzazioni, movimenti, gruppi di cittadini.

ART. 2

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con voto palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco non può presiedere le Commissioni permanenti.
2. In caso di assenza del Presidente presiede il Consigliere più anziano.
3. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
4. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno 2 membri della commissione quali consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro quindici giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
5. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai membri della commissione, nel loro domicilio, non meno di settantadue ore solari prima della riunione. In alternativa, le convocazioni possono essere inviate tramite E-mail all'indirizzo depositato, in precedenza, da ciascun consigliere. Fa fede la data di invio. In caso d'urgenza è consentita la convocazione, anche telefonicamente, almeno ventiquattro ore solari prima dell'adunanza. L'ufficio di segreteria verbalizza la convocazione avvenuta tramite questa forma di comunicazione. Della convocazione con il relativo ordine del giorno è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

ART. 3

Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno tre membri o loro delegati, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 4.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta



segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.

3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni. La Commissione, all'unanimità, può dare facoltà di partecipare alla discussione ad uno o più soggetti presenti tra il pubblico.
4. Gli atti relativi agli affari esaminati dalla Commissione sono depositati presso la sede comunale a disposizione dei membri della commissione, e il testo dei provvedimenti eventualmente sottoposti all'esame della commissione stessa viene altresì normalmente trasmesso via mail all'indirizzo depositato di cui all'art. 2 comma 5 almeno 24 ore solari prima della seduta.

ART. 4

Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico – amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
3. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed al Segretario comunale per l'istruttoria prevista dal testo unico 267/2000. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dall'art 49 TUEL la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono – tutti od in parte – contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico – amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

ART. 5

Segreteria delle commissioni, verbale delle sedute, pubblicità dei lavori

1. Le adunanze della commissione si tengono presso la sala del Consiglio comunale con i Consiglieri disposti nelle postazioni assegnate.
Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte dai dirigenti o responsabili di area o titolari di posizione organizzativa, che hanno il compito, ciascuno per la propria competenza ed in relazione alle tematiche oggetto delle sedute, di partecipare alle commissioni stesse e di redigere il verbale sommario delle adunanze che dovrà riportare, a richiesta dei consiglieri interessati, gli interventi e le dichiarazioni di voto; viene dallo stesso sottoscritto e depositato a disposizione dei membri della commissione. I verbali sono approvati nella medesima riunione in



cui sono redatti con l'apposizione della firma dei commissari presenti e con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

2. Spetta all'Ufficio Segreteria organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione. Il Segretario della commissione provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione.
3. Il registro contenente i verbali delle adunanze delle commissioni è depositato all'Ufficio Segreteria perché possa essere consultato dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio, il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza.

ART. 6

Individuazione delle commissioni permanenti

1. Le commissioni consiliari permanenti sono:
 - a) Commissione per lo statuto ed i regolamenti;
 - b) Commissione per le materie attinenti la persona;
 - c) Commissione per le materie attinenti il territorio e l'ambiente.
2. La commissione per lo statuto ed i regolamenti ha competenza per la redazione e o la modifica di regolamenti e dello statuto.
3. La commissione per le materie attinenti la persona ha competenza per tutte le materie che riguardano la cultura, l'istruzione, il lavoro, sport, tempo libero, sanità e assistenza.
4. La commissione per le materie attinenti il territorio e l'ambiente ha competenza per tutte le materie che riguardano l'organizzazione e la tutela dell'ambiente inteso nella più vasta accezione, e quindi urbanistica, lavori pubblici, ecologia e attività produttive.

ART. 7

Commissioni d'inchiesta di controllo e di garanzia.

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo o anche a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuate dal Revisore dei conti Unico ed eventualmente dal Difensore Civico Provinciale, può costituire con delibera adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati nel suo interno, commissioni di indagine incaricate di effettuare accertamenti sull'attività dell'amministrazione. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce i poteri di cui è munita, l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. La presidenza della commissione è attribuita alle minoranze, il provvedimento di nomina è adottato con votazione palese.
3. Su richiesta del Presidente il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, purché compatibili con la normativa in vigore in tema di riservatezza, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del collegio dei revisori, del Difensore civico, del Segretario comunale, dei Responsabili degli uffici e servizi e dei dipendenti, dei Rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze



- dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni si potrà anche avvalere di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un dipendente comunale all'uopo incaricato dal Segretario Generale.
 6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuta la riservatezza di cui al precedente quarto comma.
 7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che questa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
 8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente della commissione consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.
 9. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

ART. 8

Commissioni consultive straordinarie di studio

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze alle stesse attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio con la deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.
2. Il Consiglio Comunale per la trattazione e l'approfondimento di particolari argomenti o materie può costituire commissioni miste composte da consiglieri comunali e rappresentanze di associazioni, organizzazioni, movimenti, gruppi di cittadini.
3. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, anche periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

ART. 9

Disposizioni finali

1. Qualora durante il mandato amministrativo mutino le condizioni di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento si provvederà in Consiglio Comunale alla surroga dei consiglieri interessati.

**INDICE****REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

		PAGINA
ART 1	Costituzione e composizione	2
ART 2	Presidenza e convocazione delle commissioni	2
ART 3	Funzionamento delle commissioni	2
ART 4	Funzioni delle commissioni	3
ART 5	Segreteria delle commissioni, verbale delle sedute, pubblicità dei lavori	3
ART 6	Individuazione delle commissioni permanenti	4
ART 7	Commissioni d'inchiesta di controllo e di garanzia.	4
ART 8	Commissioni consultive straordinarie di studio	5
ART 9	Disposizioni finali	5